



REPUBBLICA ITALIANA

226/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60703** del ruolo generale, proposto da *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Rino Tortorelli, c.g. TRTRNI61E07E463C, pec tortorelli@legalmail.it, e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio a La Spezia, Corso Nazionale 212, come da delega in atti;

contro

Ministero della difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL) I Reparto 1^ Divisione - (CF 80411120589) in persona del Direttore Generale legale rapp.te p.t. e del suo delegato con sede in Roma - rappresentato nel giudizio di I grado dal Capo del I Reparto d.ssa Maria Lettieri Barbato ed elettivamente

domiciliato in Roma viale dell'Esercito 178-186, pec previmil@postacert.difesa.it;

avverso

la sentenza n. 64/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia, depositata il 27 dicembre 2022.

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 4 luglio 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Rino Tortorelli per *omissis* e il ten. col. Roberti Sulli per il Ministero della difesa.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 13 aprile 2023, *omissis* ha impugnato la sentenza n. 64/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia, che ha respinto il ricorso tendente ad ottenere la retrodatazione del trattamento di pensione privilegiata ordinaria di 5^a categoria, a far data dal 18 settembre 2003 (data di accertamento della non idoneità al servizio militare) - o subordinatamente dal 3 ottobre 2005 (data di congedo dai ruoli militari per passaggio al ruolo civile), con conseguente corresponsione di arretrati, interessi e rivalutazione.

L'attuale appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento prot. 1166 del 19 maggio 2021 che gli ha concesso il trattamento di pensione privilegiata ordinaria di 5^a categoria dal mese successivo alla presentazione della domanda (febbraio 2019), invocando la retrodatazione della data di decorrenza del trattamento.

La sentenza impugnata ha rilevato che la domanda di pensione privilegiata risultava presentata il 12 gennaio 2019 e che la cessazione dal servizio militare non era avvenuta per infermità, ma per domanda del 3 ottobre 2005 di passaggio ai ruoli civili, non essendo presente quindi una inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione. Nella sentenza stessa è precisato che la domanda di pensione privilegiata, presentata per la prima volta nel gennaio 2019, non ha avuto natura sollecitatoria, considerato che la precedente istanza al Ministero del 20 gennaio 2003 era riferita unicamente alla concessione del beneficio dell'equo indennizzo.

L'appellante ha censurato le conclusioni cui è giunta la Sezione territoriale, affidando il gravame ad unico complesso motivo di impugnazione, concernente violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 167 d.P.R. 1092/1973 anche in combinato disposto dell'art. 15 comma 3, d.P.R. 461/2001, sostenendo la erroneità della pronuncia sulla base degli indirizzi della giurisprudenza. Ha quindi concluso conformemente a quanto già richiesto in primo grado.

Il Ministero della difesa si è costituito il 12 giugno 2024, contrastando le pretese avversarie; ha quindi chiesto che l'appello venga rigettato perché infondato in fatto e in diritto; con vittoria di spese forfettariamente quantificate in 1.000,00 euro; nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, l'amministrazione ha eccepito l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 della legge n.428/85, per i ratei pensionistici precedentemente

maturati.

All'odierna udienza del 4 luglio 2024, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale ha ad oggetto asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

La parte appellante ha censurato la decisione del Giudice territoriale, laddove è stata accolta la tesi propugnata dall'Istituto previdenziale secondo cui la decorrenza del trattamento di pensione privilegiata debba avere inizio dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

L'attuale appellante, già appartenente all'Arma dei Carabinieri dal 9 settembre 1989, come risulta da verbale n. 1747 del 18 settembre 2003 del C.M.O di Udine venne dichiarato non idoneo al servizio militare e venne nel contempo dichiarato idoneo ad essere reimpiegato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa; in data 18 settembre 2003, il medesimo optava quindi per il transito a domanda nelle aree funzionali del Ministero della

difesa; il relativo trasferimento veniva formalizzato con decreto della Direzione generale del personale civile del 3 novembre 2004.

Al riguardo occorre osservare che l'art. 923, secondo comma, lett. "h", del codice dell'ordinamento militare, approvato con d. lgs. n. 66/2010, dispone espressamente che, tra le varie cause che danno luogo alla cessazione del rapporto di impiego militare, vi sia il transito nell'impiego civile.

La questione tratteggiata dall'attuale appellante, in ordine ad una più favorevole decorrenza del trattamento di pensione privilegiata, è stata oggetto di precedenti pronunce della giurisprudenza contabile.

Secondo tale indirizzo della giurisprudenza, non risulta applicabile nel caso di specie l'art. 167, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, ovvero la liquidazione "d'ufficio" del trattamento privilegiato, non potendosi ritenere, come voluto da detta norma, che l'attuale appellante sia cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio, per effetto della predetta dichiarazione di permanente non idoneità al servizio militare, in quanto il medesimo è stato contestualmente dichiarato reimpiegabile nelle corrispondenti aree del personale civile dell'Amministrazione della Difesa, dove in effetti poi transitava, a seguito di specifica domanda, senza tuttavia mai essere dichiarato inidoneo in assoluto a qualsiasi impiego o mansione, anzi continuando a beneficiare del trattenimento in servizio militare nella speciale aspettativa con assegni medio tempore, ovvero dalla data di riforma fino all'effettivo transito nell'impiego civile.

Nel caso in esame trova invece applicazione il secondo comma del medesimo art. 167, ove si disciplina la liquidazione dei trattamenti privilegiati a “domanda”, in funzione della domanda di pensione privilegiata presentata nel 2019, con conseguente applicazione dell’art. 191, comma terzo, del d.P.R. n. 1092/1973 per cui il pagamento della pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L’art. 167, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973 si riferisce alla definitiva cessazione dal servizio per infermità, senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili, cosicché il trattamento di privilegio non può essere liquidato d’ufficio dalla Amministrazione, ma solo a seguito di domanda dell’interessato, con decorrenza dal “primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, secondo comma, e 191, terzo comma, del più volte richiamato DPR n. 1092/1973.

La giurisprudenza di questa Corte, ha chiarito che in casi analoghi a quello in esame - di transito nei ruoli civili della Amministrazione ad opera di dipendenti dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare - la domanda dell’interessato, con la quale questi chieda il trattamento privilegiato, debba considerarsi dies a quo della liquidazione del medesimo, non potendosi invece far decorrere detto termine da una antecedente liquidazione d’ufficio poiché l’interessato non è definitivamente “cessato dal servizio”.

In particolare è stato osservato che “In effetti, riconoscendo il

trattamento pensionistico privilegiato dalla data del transito nei ruoli civili dell'amministrazione di appartenenza, il primo giudice non ha correttamente applicato la regola fissata dall'art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, a tenore della quale l'assegno pensionistico di privilegio deve avere decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata prodotta la domanda di riconoscimento anche per le ipotesi di transito nei ruoli civili dell'Amministrazione della Difesa, pertanto, nel caso di specie, dal 1° gennaio 2019, avendo l'interessato formulato domanda di pensione il 19 dicembre 2018. Tale regola ha trovato riscontro nella giurisprudenza d'appello e di questa Sezione in particolare (cfr. Sez. III sent. n. 138/2020; Sez. II, sent. n. 230/2020 e sent. n. 20/2021), con argomentazioni alle quali il Collegio intende dare seguito". (Corte conti, Sez. II Giur. Centr. d'Appello n. 440/2022; in termini Sez. I Giur. Centr. d'Appello n. 353/2023).

Questo Collegio condivide e fa proprio il predetto indirizzo giurisprudenziale, da cui non ha ragione di discostarsi, e ritiene quindi che i motivi di gravame siano infondati.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va dunque respinto.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello iscritto al n. **60703** del registro di segreteria proposto da *omissis* nei confronti del Ministero della difesa e conferma l'impugnata sentenza. Liquidava le spese di difesa a carico dell'appellante e in favore di controparte in euro 500,00 (cinquecento/00).

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 02/10/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi